

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

TRIBUNALE FEDERALE

TRIBUNALE FEDERALE

OGGETTO: procedimento disciplinare a carico di VACCHETTO Paolo nato a Alba il 17/05/1996

Deferimento della Procura Federale del 6/9/2019 comunicato al Tribunale Federale in data 10 settembre per la violazione dell'art 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni richiamato dall'art 1 comma 3 del Regolamento di Giustizia Federale (che impone ai tesserati di non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo) e dell'art 1 comma 4 del Regolamento di Giustizia Federale medesimo (che tra l'altro proibisce ad affiliati e tesserati di ledere, con giudizi o rilievi pubblici, il decoro e il prestigio della Federazione e dei suoi organi)

Seduta del 08/11/2019: Collegio composto da Avv. Michele Elia (Presidente Estensore) Avv Enrico Boero (componente) Avv. Davide Da Bartolo (componente).

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 6/9/2019 comunicato al Tribunale Federale in data 10 settembre 2019 il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale il sig Paolo Vacchetto atleta tesserato Fipap giocatore della compagine di serie A Araldica Pro Spigno per la violazione dell'art 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni richiamato dall'art 1 comma 3 del Regolamento di Giustizia Federale (che impone ai tesserati di non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo) e dell'art 1 comma 4 del Regolamento di Giustizia Federale medesimo (che tra l'altro proibisce ad affiliati e tesserati di ledere, con giudizi o rilievi pubblici, il decoro e il prestigio della Federazione e dei suoi organi).

Al sig Vacchetto veniva contestato di avere reso due interviste, la prima in data 23/5/2019 al termine della gara di campionato tra Alusic Acqua San Bernardo Merlese e Araldica Pro Spigno e la seconda in data 25/5/2019 al termine della gara di campionato tra Araldica Pro Spigno e Acqua San Bernardo Spumanti Bosca Cuneo - visionabili ed ascoltabili sul web ai link <https://www.youtube.com/watch?v=vM1bHcCYQPw> e [https:// youtube/PACg-i4_BuA](https://youtube/PACg-i4_BuA) – con cui rendeva dichiarazioni rilevanti sul piano disciplinare.

In particolare affermava sintetizzando (intervista del 23/5/2019) *“ci sono regole non adatte a questo sport, probabilmente chi le fa non è capace o non sa cosa vuol dire giocare a questo sportc'è qualcuno che non sa come funzionano le cose, impone delle regole assurde e ci fa giocare tre partite in cinque giornigrazie a chi fa queste regole con molta attenzione e ci fa fare un mese di riposo e poi tre partite in cinque giorni”* ed ancora (intervista del 25/05/2019) *“ continuo la polemica che avevo incominciato a Mondovì perché non può esistere in uno sport come il nostro che i giocatori facciano tre partite in cinque giornise le regole continuano a farle queste persone che non si interessano di palla pugno, che non gliene frega del bene della palla pugno, non gliene frega neanche del bene dei giocatori, non possiamo andare bene”*.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

A seguito del deferimento veniva fissata e comunicata agli interessati udienza di discussione del procedimento disciplinare per il giorno 8 novembre 2019 in Torino.

All'udienza, tenuta in Camera di Consiglio, comparivano il Procuratore Federale Avv. Luigi Monetto e il sig Paolo Vacchetto assistito dall'Avv. Enrico Collidà.

Il Procuratore Federale esponeva i fatti richiamando i documenti già depositati e riferiva che anteriormente all'udienza l'incolpato aveva convenuto con la Procura Federale l'applicazione per i fatti di cui al deferimento della sola sanzione pecuniaria nella misura finale di euro 1000,00 così determinata: pena base euro 700,00 per il fatto avvenuto il 23 maggio 2019 aumentata di euro 300,00 in ragione del vincolo della continuazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo va precisato che a norma dell'art 63 del Codice di Giustizia Sportiva anteriormente allo svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura, con successiva sottoposizione dell'accordo raggiunto al Collegio incaricato della decisione per la ratifica.

Nella fattispecie le parti hanno inteso convenire l'applicazione di una sanzione pecuniaria espressamente prevista tra le sanzioni applicabili agli atleti – categoria cui appartiene Vacchetto Paolo – all'art 10 lett c numero 2 del Codice di Giustizia Sportiva citato.

La qualificazione giuridica del fatto appare corretta posto che le dichiarazioni rese dall'incolpato Vacchetto Paolo dirette ad attaccare gli organi direttivi della Federazione “*chi fa le regole*” sono oggettivamente lesive della loro reputazione ed immagine poiché ne mettono in dubbio la competenza e la buona fede essendo oltretutto rese con modalità – intervista giornalistica su siti web specializzati - destinate alla diffusione tra più persone.

L'art 14 del Codice di Giustizia Sportiva individua l'entità della sanzione pecuniaria applicabile tra un minimo di euro 5,00 ed un massimo di euro 5000,00 e ne consente l'applicazione agli atleti che abbiano reso dichiarazioni lesive del prestigio e della onorabilità di Organi Federali società e tesserati (art 14 comma 2 numero III lettera c).

Corretta appare anche la determinazione della entità della sanzione base in euro 700,00 per il fatto avvenuto il 23 maggio 2019 e l'aumento di euro 300,00 in ragione del vincolo della continuazione per il fatto di due giorni dopo.

Detto che è evidente che i due fatti sono collegati riferendosi alla medesima polemica – aver giocato tre partite in cinque giorni per l'incapacità degli organi preposti di dettare regole più adeguate e ragionevoli – peraltro per stessa affermazione dell'incolpato (premessa di cui alla dichiarazione del 25/5/2019 “*continuo la polemica che avevo incominciato a Mondovì*”) appare anche condivisibile l'indicazione del primo come fatto più grave.

La portata offensiva delle espressioni rese pare infatti sostanzialmente equivalente nei due episodi e quindi quanto meno in ragione della successione temporale si concorda con la qualificazione operata delle parti.

In ordine alla entità, considerato minimi e massimi previsti dall'art 14 citato, la cifra di euro 700,00 per il primo episodio pare congrua considerato il soggetto destinatario delle dichiarazioni – gli Organi Direttivi della Federazione – e le modalità con cui sono state rese – intervista giornalistica conservata su siti web – aventi una evidente potenzialità di diffusione.

Altrettanto corretto l'aumento di circa un terzo a titolo di sanzione del secondo episodio legato dal vincolo della continuità nell'illecito.

Pertanto vista la richiesta ex art 63 del Codice della Giustizia Sportiva di incolpato e Procuratore Federale, ritenuta corretta la prospettazione delle parti in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati e congrua la sanzione dalle stesse indicata, il Tribunale ritiene di



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

ratificare l'accordo raggiunto tra le parti.

P.Q.M

Il Tribunale Federale, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua l'indicazione della sanzione prospettata dalle parti, applica all'incolpato Vacchetto Paolo la sanzione pecuniaria di euro 1000,00.

Torino lì 14/11/2019

Il Presidente Estensore
Michele Elia